

PROVINCIA DI PERUGIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Responsabile: Dott. Maurizio Vitali

Responsabile Tecnico AQE s.r.l.

*Visto Comune di
Castiglione del Lago:*

*Tecnico Competente in acustica ambientale
Determina dirigenziale n. 24422 del 13/04/2000*

Collaborazione:

Dott.ssa Simona Pascoli
Dott. Stefano Guerrini



SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO **AQE s.r.l.**

Controlli, Analisi tecniche e Consulenze
Via Sensini 5/B – 06060 Paciano (PG)
P.Iva / C.F. 02863020547



Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Visto Committente	Descrizione
0	03/11/2008	S.Pascoli	M.Vitali	M.Vitali		Consegna per approvazione

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.1 di 19



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

(Provincia di Perugia)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Adottata con Delibera C.C. n. _____ del _____
 Approvata con Delibera C.C. n. _____ del _____

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.2 di 19

INDICE

PREMESSA.....	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	9
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	13
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)	14
CAPO V – AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
CAPO VI – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	18

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.3 di 19

0. PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti).
- CAPO V – AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE: contenete criteri e modalità di autorizzazione e/o deroga per le attività rumorose temporanee (cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico)
- CAPO VI – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

1. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica – CLAGO_CTA_RG_1;
- Norme Tecniche di Attuazione – CLAGO_CTA_NTA_0;
- Analisi delle criticità– CLAGO_CTA_RG_1;
- Cartografia – Tav. 1a e 1b (scala 1:20.000);
- Cartografia – Tav. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (scala 1:5.000).

Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.4 di 19

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- Legge 26/10/1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPR n. 459 del 18/11/1998 – Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- DPR n. 304 del 03/04/2001 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- DPR n. 142 del 30/3/2004 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26/10/1995, n. 447;
- L.R. 6/6/2002, n. 8 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;
- Regolamento Regionale 13/8/2004, n. 1 – Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell’art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelle indicate dal Regolamento Regionale n. 1/2004.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.5 di 19

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2004. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" dove la previsione urbanistica prevede una destinazione diversa rispetto allo stato di fatto. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 1.2), al Piano Regolatore Generale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.6 di 19

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Classificazione del territorio	Valori di attenzione (dBA)			
	Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
	Diurno (06.00- 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)	Diurno (06.00- 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	60	45	50	40
II aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III aree di tipo misto	70	55	60	50
IV aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.7 di 19

Tab. 4 - Valori di qualità

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità (dBA)	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima, e più precisamente dove sono i ricettori.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Limite differenziale di immissione (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento di uno dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.8 di 19

1.4 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;
La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.5 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.9 di 19

2. CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire/D.I.A. ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una "*Relazione di Impatto Acustico*", redatta da un Tecnico Competente in Acustica, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a) e b) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
 - densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona).

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.10 di 19

L'obbligo di prevedere le opere di mitigazione è di chi immette nell'area del P.U.A. un livello di pressione sonora superiore ai limiti previsti se il P.U.A. è conforme alla Classificazione Acustica sia come stato di fatto sia come stato di progetto.

Se una variante urbanistica produce una riduzione di classe acustica rispetto a quella prevista dalla Classificazione Acustica, l'obbligo di prevedere le opere di mitigazione è a carico del realizzatore del P.U.A. o dell'intervento previsto per la quota eccedente la precedente classificazione acustica dell'area.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

In applicazione dell'art. 8, comma 2 della Legge 447/95, alla domanda di Permesso di costruire o alla Denuncia di inizio attività i soggetti titolari dei progetti devono allegare la “Documentazione di Impatto Acustico” relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992, e successive modificazioni;
- c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti adibiti ad attività produttive;
- g) impianti adibiti ad attività sportive;
- h) impianti adibiti ad attività ricreative;
- i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- j) opere sottoposte alla V.I.A.;
- k) cave.

In applicazione dall' art. 8, comma 4 della Legge 447/95 la Documentazione di Impatto Acustico deve essere altresì allegata alle domande per:

- l) rilascio di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione di immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- m) rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Nel caso di denuncia di inizio attività la documentazione di impatto acustico deve essere presentata al Comune, il quale può avvalersi di ARPA per le valutazioni del caso.

2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse

In applicazione dell'art. 20 del Regolamento Regionale 1/2004 la documentazione di impatto acustico deve contenere:

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.11 di 19

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”

Alla domanda di Permesso di costruire, Denuncia di inizio attività o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla “Valutazione di Previsione di Clima Acustico” per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 2.2 delle presenti N.T.A.
- f) nuovi insediamenti prossimi a situazioni di potenziale conflitto.

Non è configurabile come “nuovo insediamento residenziale” ai fini della presentazione della documentazione relativa alla Valutazione Previsione Clima Acustico l'intervento edilizio che risponde alle seguenti tipologie:

- a) ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento
- b) cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, inferiore/i al 30% del volume originario
- c) cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, superiore/i al 30% del volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione
- d) nuovo immobile in area residenziale di completamento

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere comunque presentata nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.12 di 19

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata al Comune, il quale può avvalersi di ARPA per le valutazioni del caso.

Per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici residenziali al di fuori delle fasce di pertinenza delle strade e della ferrovia, lontani da attività produttive e in generale da sorgenti sonore rilevanti, i progettisti possono avvalersi di una procedura semplificata mediante "Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico". La Dichiarazione deve essere presentata al Comune a corredo della domanda di permesso di costruire/D.I.A.

Tale Dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di interventi non configurabili "nuovo insediamento residenziale".

2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento Regionale 1/2004 la documentazione di impatto acustico deve contenere:

- a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio;
- c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
- d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.13 di 19

3. CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 1.4, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 8/2002.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.14 di 19

4. CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8/2002, l'Amministrazione Comunale adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di attenzione.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29/11/2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 13 della L.R. 8/2002.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla mappatura acustica del territorio in seguito ai rilievi fonometrici eseguiti.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare;
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.15 di 19

5. CAPO V – AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per tali attività l'Amministrazione Comunale autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti nella classificazione acustica prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

I limiti della deroga concessa ai sensi del Titolo V del regolamento Regionale 1/2004 si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel D.M. 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal d.m. ambiente 16 marzo 1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

5.1 CANTIERI

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti stabiliti nella classificazione acustica sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.

Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei limiti stabiliti nella classificazione acustica, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di 70 dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere.

Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano.

Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.16 di 19

5.1.1 Autorizzazioni

Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo comprendenti:
 - utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
 - esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
 - tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
 - utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
 - messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

In caso di cantieri edili di particolare rilevanza o la cui attività abbia durata protratta nel tempo, l'Amministrazione Comunale può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 8/2002 nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo.

Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente all'Amministrazione Comunale tali interventi mediante una relazione tecnica.

5.2 MANIFESTAZIONI

Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.17 di 19

Le manifestazioni ubicate nelle aree specificatamente individuate nella classificazione acustica per attività temporanee rumorose devono rispettare il limite di 70 dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

- a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 85 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a 3 e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
- b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 70 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a 15 e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

Il limite orario è fissato dalle relative ordinanze/autorizzazioni o da norme e regolamenti di settore specifico. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti della classificazione acustica.

5.2.1 Autorizzazioni

Per lo svolgimento delle manifestazioni è necessaria l'autorizzazione da richiedere prima dell'inizio, nei tempi previsti dai regolamenti specifici e generali della Pubblica Amministrazione. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti sopra indicati (cfr. art. 15 del Regolamento Regionale 1/2004) se entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

I richiedenti l'autorizzazione devono presentare la seguente documentazione:

- c) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
- d) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- e) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

<i>Piano di Zonizzazione Acustica Comune di Castiglione del Lago (PG)</i>	PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		CLAGO_CAT_NTA
			Rev.00
			Pag.18 di 19

6. CAPO VI – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

6.1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

6.2 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 1.3.

6.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.033 a € 10.329.
3. Chiunque, nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164 in analogia a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 della Legge 447/95.
4. In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Dirigente del Settore Territorio provvede, mediante ordinanza, a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329 così come disposto dall'art. 10, comma 3 della Legge 447/95.